

Il Consiglio di Stato ha pubblicato il parere – interlocutorio – sullo schema di decreto ministeriale concernente la nuova disciplina del canone di abbonamento televisivo

[Cons. St., sez. atti norm., 13 aprile 2016, n. 915 – Pres. Frattini, Est. Boccia](#)

1. La competente sezione consultiva di Palazzo Spada ha reso il parere – approfondito e di carattere interlocutorio - sullo schema del decreto ministeriale attuativo della nuova disciplina del canone di abbonamento televisivo.

2. Preliminarmente, viene riassunta la **disciplina** sottoposta ad esame.

Lo schema si compone di 8 articoli concernenti: le definizioni utili ai fini dell'applicazione del decreto (art. 1); le procedure di allineamento delle banche dati dei soggetti coinvolti nella riscossione del canone, ovvero l'Acquirente Unico s.p.a e l'Agenzia delle entrate (art. 2); le modalità di addebito del canone ed alle conseguenze di eventuali ritardi nel pagamento, anche in forma di interessi moratori (art. 3); i termini e alle modalità per il riversamento all'Erario, con la precisazione che il mancato pagamento del canone non può "in nessun caso" comportare il distacco della fornitura di energia elettrica (art. 4); l'individuazione e la comunicazione dei dati utili ai fini del controllo da parte dell'Agenzia delle entrate (art. 5); le modalità di rimborso del canone per chi ha erroneamente proceduto al pagamento (art. 6); le ulteriori misure tecniche necessarie per l'avvio del nuovo sistema di pagamento (art. 7); infine, l'elenco delle reti elettriche non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale.

3. Nel testo del parere fa seguito, quindi, un primo rilievo in ordine all'**iter procedurale** seguito. In particolare, se da un lato l'adozione del decreto non è avvenuta nel rispetto del termine previsto dalla norma di riferimento, dall'altro lato non risulta espresso il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, viceversa richiesto dalla norma di riferimento (articolo 1, comma 154 della legge n. 208 del 2015)

A quest'ultimo proposito, la sezione ribadisce che il concerto richiesto è qualcosa di sostanzialmente peculiare, quale atto con cui il Ministro partecipa dell'iniziativa politica, concorrendo ad assumerne la responsabilità: pertanto, il concerto può essere manifestato da un funzionario soltanto per espresso incarico o per delega del Ministro e non sotto la forma di semplice nulla osta al prosieguo dell'iter procedurale.

4. Viene poi svolta un'articolata disamina dei **profili di criticità** rilevati che, secondo il parere, dovrebbero essere corretti prima dell'emanazione, al fine di non condizionarne il grado di efficacia applicativa.

In primo luogo, si evidenzia la mancanza della necessaria definizione del presupposto, in specie in termini di cosa debba intendersi per apparecchio televisivo, la cui detenzione

comporta il pagamento del relativo canone di abbonamento e al fatto che il suddetto canone deve essere corrisposto per un unico apparecchio, prescindendo dall'effettivo numero di apparecchi posseduto dal singolo l'utente. Ciò, secondo la sezione normativa, assume un particolare rilievo a fronte dello sviluppo tecnologico dei dispositivi di comunicazione ha reso disponibili sul mercato molteplici "device" che consentono funzioni di ricezione di programmi televisivi, pur essendo destinati a finalità ed usi strutturalmente differenti (smartphone, tablet, ecc.).

In secondo luogo, il parere evidenzia la carenza dello schema in ordine ai profili di rispetto e tutela della privacy, coinvolti a fronte del procedimento di addebito e riscossione del canone di abbonamento alla televisione il quale presuppone uno scambio di dati e d'informazioni fra gli enti coinvolti (Anagrafe tributaria, Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Acquirente unico spa, il Ministero dell'interno, i Comuni e alcune società private). In proposito, si suggerisce l'inserimento di una disposizione regolamentare che espliciti che le procedure ivi previste avvengano nel rispetto della normativa sulla privacy, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

In terzo luogo, viene formulata una critica alla formulazione non sufficientemente chiara delle norme, in specie relativamente all'individuazione delle categorie di utenti soggetti al pagamento, secondo l'art. 3 dello schema.

In quarto luogo, si evidenzia la mancanza di adeguate forme di pubblicità, rispetto all'elevato grado di diffusione raggiunto dal mezzo televisivo. Ciò, in particolare, in ordine agli adempimenti previsti per la collettività degli utenti nell'ambito del nuovo procedimento di riscossione del canone - come ad esempio la dichiarazione richiamata dall'art. 3 dello schema o la richiesta di rimborso di cui all'art. 6 - che necessiterebbero di una diffusione più ampia, al fine di agevolare la conoscenza di tali adempimenti fra gli utenti.

5. In **conclusione** la sezione normativa, dopo aver formulati una serie di rilievi in termini di mero drafting normativo, dichiara di sospendere l'espressione del parere in attesa che l'Amministrazione integri il testo nei termini sopra suggeriti.